



## SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE

### NEWS: ASPETTATIVA NON RETRIBUITA ANCHE AL SINDACALISTA DELLA SIGLA NON RAPPRESENTATIVA A LIVELLO NAZIONALE.

L'Articolo 31 dello Statuto dei Lavoratori salva le prerogative degli iscritti a organizzazioni non firmatarie di contratti collettivi: norma imperativa sui diritti indisponibili non derogabile dalle parti sociali.



E' lo statuto dei lavoratori a garantire il diritto all'aspettativa sindacale non retribuita al dipendente pubblico iscritto a un'organizzazione non rappresentativa a livello nazionale: la legge n. 300/1970 risulta applicabile anche alle amministrazioni e l'articolo 31 costituisce norma di natura imperativa, in quanto attiene a diritti indisponibili, che vale per tutti i lavoratori chiamati a rappresentare i colleghi e non soltanto per gli iscritti a sigle firmatarie di contratti collettivi applicabili in azienda. E' quanto emerge chiaramente dalla  
Sentenza

n.3624/2018, pubblicata l'8 maggio 2018 u.s. dalla Sezione II Lavoro del tribunale di Roma (Giudice Claudia Canè).

Bocciato il ricorso del Ministero dell'Istruzione, ha diritto al permesso il sindacalista di base.

Per questo sbaglia il MIUR quando sostiene che in base all'articolo 43 del decreto legislativo n. 165/2001 solo i sindacalisti delle organizzazioni sindacali più rappresentative avrebbero diritto all'aspettativa.

L'interpretazione letterale e sistematica non consente di ritenere che le disposizioni regolino come norma speciale per il pubblico impiego contrattualizzato tutte le situazioni di vantaggio per il lavoratore, compresa l'aspettativa di cui all'articolo 31, secondo comma, della legge n. 300/1970.

La norma detta un criterio di ripartizione del monte ore concordato fra ARAN e Sindacati più rappresentativi, ma non chiarisce se nell'insieme dei permessi sono comprese anche le aspettative all'articolo 31, secondo comma, dello statuto dei lavoratori. E' l'articolo 51 del Testo Unico del pubblico impiego, fra l'altro, a stabilire che la legge n. 300/1970 si applica alle amministrazioni a prescindere dal numero di dipendenti, rimuovendo gli originari limiti. A sua volta l'articolo 31 dello statuto dei lavoratori è collocato al di fuori del terzo titolo relativo alle prerogative delle organizzazioni sindacali ex articolo 19, firmatarie di contratti collettivi applicabili nell'unità produttiva: si tratta di una norma che garantisce libertà sindacale al lavoratore e non può essere derogata dalla contrattazione collettiva né sottoposta a limiti o discriminazioni. Al MIUR non resta dunque che pagare le spese di giudizio. - Pertanto, a partire da subito, il Sindacato CO.S.P. COORDINAMENTO SINDACALE PENITENZIARIO attiverà tutte le procedure sindacali e legali affinché venga su tutto il territorio ed in tutte le Amministrazioni ed Enti, rispettata la Sentenza definitiva, della Suprema Corte di Cassazione la n. 3624/2018 pubblicata il 08 maggio 2018 RG N. 22141/2017 una Sentenza Storica che riconosce anche alle OO. SS. numericamente non rappresentative sul piano nazionale e nell'unità lavorativa di riferimento, ogni diritto spettante per legge e norma tra cui informazione, pubblicistica, diritto di critica e di tutela, trattative, aspettative sindacali non retribuite e permessi sindacali su convocazioni, riunioni e assemblee con l'utilizzo di permessi sindacali ad orario predefinito dall'Organizzazione Sindacale, visite agli Istituti e luoghi di lavoro etc. etc.

**LA STORIA SIAMO NOI DEL CO.S.P. DALL'11 APRILE 2013, ADESSO FATEVENE UNA RAGIONE, LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE, DI FATTO, LEGITTIMA UN PERCORSO COSTITUZIONALE DA SEMPRE VIOLATE, DISATTESE E CON ARBITRARIA INTERPRETAZIONE, DISCONOSCIUTE OSTEGGIATE FINO A IERI DALLE AMMINISTRAZIONI, DAI DIRIGENTI E FUNZIONARI DI OGNI ORDINE E GRADO: TUTTI, DALLA DATA 08.05.2018 DOVRANNO RENDERE CONTO AI MAGISTRATI SUPER TOGATI DELLA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE ROMA, ALLINEANDOSI ALLE DIRETTIVE GIURISPRUDENZIALI CHE FANNO TESTO E LEGGE SU TUTTO IL TERRITORIO ITALIANO!**

Fraternamente: IL SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE CO.S.P.

*Domenico MASTRULLI*